



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale delle Relazioni
Industriali e dei Rapporti di Lavoro
Divisione VII**

già Direzione Generale della
Tutela delle Condizioni di Lavoro

Via Fornovo, 8 – 00192 Roma
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.
e-mail: Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO IN SEDE GOVERNATIVA



In data **22 Maggio 2013**, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della dott.ssa Virginia Sarni, si è tenuto un incontro per l'esame della situazione occupazionale di **LONES S.P.A. In Fallimento**, per accedere al trattamento di **CIG in deroga ex art. 2 comma 64 della Legge del 28/06/2012, n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita"**.

Sono presenti:

- per la SOCIETÀ, Marco Gaviano, giusta delega del Curatore Fallimentare dott. Ferruccio Gasparini, agli atti del Ministero;
- per la FILCAMS CGIL, Naz.le Giovanni Dalò;
- per la FISASCAT CISL Naz.le, Alfredo Magnifico;
- per la UILTUCS UIL Naz.le Alfredo Magnifico, giusta delega ;
- per ITALIA LAVORO, Piergiorgio Martufi.

PREMESSO CHE

- la **LONES S.P.A.** svolge le attività di produzione e commercio al dettaglio di calzature e accessori, pellami, occupando alle proprie dipendenze un organico complessivo **n. 340 lavoratori** ai quali applica, in virtù del duplice inquadramento previdenziale sia il CCNL del settore Tessile/industria (n. 335 dipendenti inquadrati nell'industria) che il CCNL Terziario/ distribuzione e servizi (a n. 5 lavoratori del settore terziario/commercio) ;
- la suddetta società è stata dichiarata Fallita dal Tribunale di Brescia con sentenza n.53/13 depositata il 28.02.2013 per cui ha acquisito la nuova e conseguente nomenclatura ovvero **LONES SPA in Fallimento**;
- gli organi della suddetta Procedura hanno già richiesto, con verbale di accordo tra le Parti sociali sottoscritto in data 11.04.2013, presso la sede della Regione Lombardia, la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria ex art. 3, comma 1 della Legge 223/1991 per i n. 335 dipendenti inquadrati nel settore produttivo industriale;
- la Società con nota del 25.03.2013 (Prot. n.32/0008462/MA003.A001 del 12.04.2013) ha richiesto all'intestato Ministero un incontro ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 218/2000 utile all' esperimento dell'esame congiunto propedeutico alla richiesta di un periodo di Cig in deroga per i n. 5 dipendenti della rete commerciale collocati sulle unità operative di Rodengo Saiano (BS) e Rapallo (GE) ;



- il Ministero, pertanto, con nota del 16.05.2013 (Prot.n. 32/0011026/MA003.A001) ha convocato formalmente le Parti Sociali interessate all'odierna riunione;
- nel corso del presente incontro la Curatela Fallimentare, come sopra rappresentata ha dichiarato di essere stata autorizzata dal Giudice Delegato a presentare l'istanza di cui in premessa al fine tra l'altro di garantire, egualmente, un sostegno al reddito anche ai n. 5 lavoratori del settore commercio non assistiti dall'ammortizzatore sociale a regime. La Curatela ha dunque valutato come indispensabile il ricorso alla cassa integrazione guadagni in deroga per il personale suddetto tenuto conto altresì della cessazione delle attività a cui erano preposti in coincidenza con la dichiarazione di fallimento espressa con sentenza del Tribunale di Brescia e depositata in data 28.02.2013;
- in esito a quanto su esposto, le Parti hanno concordato sulla necessità di ricorrere allo strumento della Cig in deroga per il periodo e con le modalità indicate dalla suddetta Procedura.

CONSIDERATA

La Legge del 28/06/2012 n. 92, all'art. 2 comma 64 dispone che *".. il Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, può disporre sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine destinate nell'ambito del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, di cui all'art.18 c. 1 lett.a) del D.L. 29 Novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla L. 28 Gennaio 2009, n.2, come rifinanziato dal comma 65."*

VISTA

L'intesa tra il Governo le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano in materia di ammortizzatori sociali in deroga e sulle politiche attive del Lavoro per l'anno 2013, sottoscritta in data 22.11.2012 in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con particolare riferimento ai punti 4, 5, 7, 11 ed al principio di "condizionalità" tra politiche Attive e Passive come richiamato al punto 8;

TANTO PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO

Le Parti raggiungono il presente accordo, di cui quanto premesso costituisce parte integrante.

1. La Curatela Fallimentare presenterà, al competente Ufficio della Direzione Generale delle Politiche Attive e Passive del Lavoro, istanza – ai sensi della normativa suindicata – al fine dell'accesso al trattamento di **CIG in deroga**, a decorrere dal 28.02.13 e sino al 30.06.13, per un numero massimo di **5 lavoratori**, ripartiti come di seguito specificato:
 - **Unità di Rodengo Saiano (BS)**: n. 3 lavoratori, di cui n. 1 Part Time al 55% dell'orario di lavoro;
 - **Unità di Rapallo (GE)**: n. 2 lavoratori entrambi in Part Time, uno al 40% e l'altro al 92,50%;
2. I lavoratori nel numero massimo suindicato saranno collocati in Cig in deroga **a zero ore e senza rotazione** stante la cessazione delle attività a cui erano addetti.
3. Le Parti concordano di incontrarsi a livello territoriale periodicamente e su richiesta di parte al fine di verificare le specifiche modalità di applicazione della Cig.
4. La Curatela Fallimentare stante l'attuale stato Concorsuale richiederà all'INPS il pagamento diretto dell'integrazione salariale;
5. Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art.4, c. 40,42,43,44 della Legge del 28/06/2012 n. 92, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito decade qualora il lavoratore rifiuti di essere

avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione professionale o, non lo frequenti regolarmente, senza un giustificato motivo

6. Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale delle Politiche Attive e Passive del lavoro, effettuerà il monitoraggio sui lavoratori interessati, secondo le modalità da concordare con la Società, al fine del costante aggiornamento della spesa.
7. La scrivente Direzione Generale rende nota la necessità di allegare l'elenco nominativo dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito e degli eventuali recapiti telefonici, alla istanza di concessione, da produrre al più presto e, comunque, non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo agli Uffici della D.G. delle Politiche Attive e Passive del lavoro, e che la mancanza di tale elenco, sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. L'Azienda è, altresì, tenuta a presentare, nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre l'inoltro della citata istanza, il suddetto elenco alle Regioni coinvolte, al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.
8. Il Presente Verbale sarà trasmesso alle Regioni Lombardia e Liguria ai fini dell'attuazione di eventuali misure di politica attiva del lavoro come previste dalla legislazione vigente.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti dichiara esperita e positivamente conclusa la procedura di esame congiunto di cui all'art.2 D.P.R. 218/2000 tesa al riconoscimento della misura di Cig in deroga ai sensi dell'art. 2 comma 64 della L. 28.06.2012 n. 92


Roma 22.05.2013

Letto, confermato e sottoscritto


LONES SPA IN FALLEMMENTO



ITALIA LAVORO



LE OO.SS.



MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

